

exclusive competence to Italian courts because Adda Officine had been put under 'extraordinary administration.'" (345)

The Court concluded that there was no rule under Italian law affecting competence with regard to the contracts, which had been concluded before the Italian company had become insolvent. Without referring to the New York Convention, the Court then rejected the relevance of an alleged link between the disputes submitted to arbitration and those which were not so submitted.

WWW.NEWYORKCONVENTION.COM

sumeavano che la voce «spese di ricerca» che appariva nel bilancio 1978 della Adda Officine per L. 450.000.000 si riferiva alla immobilizzazione (richiesta dalla normativa fiscale) delle (sole) spese di adattamento sostenute per rendere conformi ai capitolati italiani i prodotti concepiti e progettati in Francia, e non coprivano affatto il valore del *know-how* e dei brevetti concessi in uso dalle società francesi del gruppo Alsthom (valore consapevolmente ritenuto pari a zero dalla stessa Marelli, in sede di trattative per l'acquisto delle azioni di Adda Officine, essendo la stessa consapevole della circostanza costituita dalla perdurante titolarità in capo al gruppo Alsthom dei suddetti beni, e della necessità, al fine di continuare a fruire delle tecnologie *de quibus*, di stipulare nuovi contratti di licenza; c) osservavano che dopo le nuove licenze del 1980 il gruppo Alsthom aveva fornito costantemente tutta l'assistenza possibile (per i prodotti contrattuali) e segnalato alla Adda Officine gli esiti delle ricerche suscettibili di dare vita a nuovi prodotti (esiti per i quali tuttavia la s.p.a. Adda Officine non aveva però manifestato alcun interesse); d) deducevano che la compensazione di cui al protocollo del 28 dicembre 1981 era stata registrata nel più scrupoloso rispetto dell'art. 56 l. fall.; e) negavano di essere stati a conoscenza dello stato di insolvenza della Adda Officine e della Marelli, dato che il bilancio 1979 della prima aveva chiuso in utile e che la seconda si presentava come un'importante società quotata alla Borsa valori di Milano e in grado di esibire una ottima reputazione (anche all'estero) e di offrire interessanti prospettive di sviluppo futuro (come dimostrava l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Marelli il 25 giugno 1980).

Si costituiva a sua volta l'Adda Costruzioni s.p.a. che, pur aderendo alla tesi principale della Adda Officine - quella relativa alla titolarità in capo a quest'ultima (all'atto della cessione di azienda del 15 febbraio 1984) delle tecnologie da essa sviluppate e di quelle ad essa trasmesse dal gruppo Alsthom, e della conseguente trasmissione delle medesime al cessionario dell'azienda in forza del trasferimento del 15 febbraio 1984 o dell'art. 1153 cod. civ. -, proponeva domanda riconvenzionale subordinata nei confronti di Adda Officine, al fine di ottenere il risarcimento dei danni (da liquidare in separata sede) conseguente alla mancata trasmissione in proprietà di tutte le tecnologie menzionate nel contratto di cessione di azienda.

Dopo molteplici rinvii e l'acquisizione di alcuni documenti, la causa, sulle conclusioni precisate il 6 dicembre 1989, veniva rimessa al Collegio, che all'udienza del 28 settembre 1990 se ne riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. In via preliminare le società francesi eccepiscono per le domande attrici in epigrafe indicate *sub* nn. 1, 2, 5, 6 (prima parte), la carenza di giurisdizione dei giudici italiani (e quindi anche del Tribunale di Lodi) sostenendo la piena efficacia *inter partes* della clausola compromissoria per arbitrato estero stipulato nei contratti di licenza (e quindi la deroga alla giurisdizione italiana, in base all'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62), e l'inesistenza di valide ragioni per ritenere derogabile il fo-

ro generale del domicilio del convenuto, di cui all'art. 2 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804). Occorre quindi, da un lato, esaminare la natura e la portata della clausola compromissoria, e dall'altro interpretare le domande, per le quali si ritenesse eventualmente non operante la clausola compromissoria, al fine di stabilire se l'oggetto delle stesse giustifichi la predetta deroga al foro generale del domicilio del convenuto.

Orbene i contratti dedotti in giudizio prevedono una clausola con la quale le parti si sono obbligate a devolvere ogni controversia che da essi fosse sorta ad un collegio arbitrale, con sede in Ginevra, destinato a procedere secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale (cfr. l'art. XVI dei contratti di licenza e l'art. 12 del contratto di compravendita delle azioni Adda Officine da parte della Ercole Marelli). Sembrerebbe quindi pienamente applicabile l'art. II della convenzione di New York, che disciplina il tema della deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti e riconosce la giurisdizione esclusiva a favore dell'arbitro straniero in ordine alla controversia devoluta alla sua cognizione mediante clausola compromissoria prevista in una convenzione scritta. La validità di questa proposizione deve però essere verificata alla luce della disposizione dell'art. II della convenzione di New York, secondo cui l'obbligo di rimessione all'arbitro straniero non opera più quando risulta che la clausola compromissoria è «caduca inoperante o non suscettibile di essere applicata». Disposizione questa richiamata dalle società attrici allorché le medesime hanno sostenuto (cfr. memoria 13 marzo 1986, p. 9) l'inefficacia relativa (nei confronti, cioè, della procedura di amministrazione straordinaria) delle clausole compromissorie invocata dalle società francesi convenute e la non arbitrabilità delle domande proposte dalle attrici nel presente giudizio. Prima di esaminare tali problemi è tuttavia necessario risolverne un altro, e precisamente quello dell'individuazione della legge applicabile - ai fini della soluzione della suddetta questione d'inefficacia - al caso di specie, in cui le società attrici hanno dedotto l'inoperatività delle clausole compromissorie (per arbitrato estero) di cui si discute per sopravvenuta sottoposizione di Adda Officine alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Orbene, ad avviso del Collegio, la legge secondo cui deve essere valutata l'efficacia della clausola compromissoria è individuabile in correlazione con la disciplina alla cui stregua valutare la riconoscibilità del lodo arbitrale, che è (sostanzialmente: ad essa vi si deroga infatti per il solo profilo attinente alla capacità delle parti) unica, e cioè la legge cui le parti l'hanno sottoposta (qui è la legge svizzera, v. punto XVI dei contratti) o, in difetto, la legge del luogo dell'arbitrato (cfr. art. V n. 1 lett. a conv. New York). Analogo risultato - circa l'applicabilità della legge svizzera - sortisce il riferimento all'art. 25 disp. prel. cod. civ., secondo cui le parti sono libere di stabilire la legge destinata a regolare le obbligazioni contrattuali.

Non è quindi nella fattispecie corretto richiamare orientamenti (giurisprudenziali e/o dottrinari) circa gli effetti, stabiliti dalla legge italiana, della sottoposizione dell'impresa stipulante a procedura concorsuale sulla

in virtù degli stessi contratti (ciò fino alla fine del primo semestre 1983), per cui sarebbe contraddittorio riconoscere al commissario, che nel subentrare non ha formulato riserve, il diritto di non adempiere parte dei contratti suddetti (quella concernente la clausola compromissoria), tanto più che i contratti di licenza sono disciplinati dal diritto svizzero (cfr. punto XVI del contratto del 1980) e le società concedenti erano, verosimilmente, vista la loro nazionalità, in condizioni tali da non poter confermare le licenze in difetto della clausola compromissoria in questione.

Né alla superiore conclusione può poi opporsi una generica inopponibilità della clausola compromissoria stipulata dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria al commissario, perché tale opinione che - come si è detto - è fortemente contrastata per ciò che concerne l'esercizio di azioni preesistenti nel patrimonio del fallito, è riferibile all'ipotesi dell'arbitrato interno e non a quella dell'arbitrato internazionale, per il quale le limitazioni opponibili sono quelle indicate nella convenzione di New York e nelle leggi cui questa fa rinvio.

Il convincimento raggiunto dal Collegio circa il proprio difetto di giurisdizione sulle domande delle attrici in epigrafe indicate *sub* nn. 1, 2, 5, 6 (prima parte) non è, da ultimo, infirmato neppure dalla eccezione di non arbitrabilità della lite per presunta connessione tra le domande suddette e le domande di condanna al pagamento di somme di denaro in astratto proponibili dalla Alsthom (che ha eccepito l'inadempimento dei contratti di licenza) e conoscibili dal solo giudice ordinario italiano. E ciò in quanto la connessione non opera affatto in materia di riparto della giurisdizione (cfr. Cass. s.u., 9 ottobre 1984 n. 5028; Cass. s.u., 15 settembre 1977 n. 3989 che ha appunto negato l'attrazione della cognizione di domande - devolute alla decisione di arbitri stranieri - inerenti a rapporti obbligatori derivanti da un contratto di licenza di marchio, da parte della competenza inderogabile dal giudice italiano per effetto della proposizione di una domanda di nullità e decadenza del marchio stesso; Cass., 12 gennaio 1982 n. 124).

In ordine alle domande delle società attrici in epigrafe indicate *sub* nn. 3, 4, 6 (seconda parte, quella concernente la revoca) e 7, Alsthom S.A. e C.G.E. S.A. hanno invece eccepito il difetto di giurisdizione in base alle norme della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e, in secondo luogo, l'incompetenza del Tribunale di Lodi. Le domande *de quibus* riguardano: 1) la revoca dei contratti di licenza del 23 gennaio 1980 e la restituzione di quanto pagato come corrispettivo delle licenze; 2) la dichiarazione di inefficacia della compensazione di un credito prevista in un protocollo del 28 dicembre 1981, e la restituzione degli importi oggetto della compensazione; 3) la revoca della cessione delle azioni Adda Officine da Delle Alsthom e CGE a Ercole Marelli s.p.a. con restituzione del prezzo di cessione; 4) la revoca di tutti i pagamenti fatti da Adda Officine ad Alsthom Atlantique. L'oggetto delle suddette domande sembrerebbe pertanto estraneo alla materia contemplata nell'art. 5 n. 1 della convenzione (che disciplina una delle possibilità di derogare il foro generale del domicilio del convenuto straniero, previsto dalla suddetta convenzione: cfr. altresì artt. 2 e 3 conv.), in quanto la deroga ivi prevista

competenza fissato dal comma 2 del precedente art. 1 - perché Adda Officine era società controllata dalla Ercole Marelli (e sottoposta, contemporaneamente a quest'ultima, alla procedura dell'amministrazione straordinaria), per cui opera il combinato disposto dagli artt. 3 e 6 della legge 95/79, secondo cui la competenza a conoscere tutte le controversie nascenti dalla procedura di estensione dell'amministrazione straordinaria alle società controllate o collegate va attribuita al tribunale che ha dichiarato il primo stato d'insolvenza (nella fattispecie, il Tribunale di Milano, come è pacifico, atteso che solo a seguito delle vicende che hanno coinvolto la Ercole Marelli è stato possibile dichiarare l'insolvenza di Adda Officine e sottoporre poi la medesima alla procedura di amministrazione straordinaria, disposta il 25 maggio 1981, così come per la Marelli). Non è contestabile, d'altro canto, che anche le azioni revocatorie di Adda Officine trovino il loro fatto giustificativo nella ammissione alla suddetta procedura.

La sorte della domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla Adda Costruzioni segue quella della domanda principale delle attrici, a cui accede. Essa è pertanto inammissibile per assorbimento.

Le spese seguono la soccombenza ma possono compensarsi, ricorrendo questi motivi, tra le attrici e la Adda Costruzioni.

P.Q.M., il Tribunale di Lodi definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lodi in ordine alle domande delle società attrici in epigrafe indicate *sub* nn. 1, 2, 5, 6 (prima parte, concernente la regolazione e le pronunce conseguenziali), per essere le medesime oggetto di clausola che ha devoluto ad arbitri residenti all'estero la cognizione delle medesime; dichiara la propria incompetenza territoriale - e la competenza del Tribunale di Milano - in ordine alle altre domande delle società attrici; dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dalla s.p.a. Adda Costruzioni; condanna in solido le società attrici a rifondere alle società convenute Alsthom S.A. e C.G.E. Alsthom International S.A. le spese giudiziali..., compensa le spese giudiziali tra le attrici e la Adda Costruzioni.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG